



TRIBUNALE DI BOLZANO
- UFFICIO FALLIMENTARE -

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Heinrich Zanon	Presidente
Dott.ssa Francesca Bortolotti	Giudice Del. Rel.
Dott. Emilio Schoensberg	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo depositato in data 05.03.2012 dall'Impresa Individuale "PAUL VONTAVON" con sede in Bressanone, via Vittorio Veneto 30 - c.f. VNTPLA47H22D821Q, in persona del rappresentante legale sig. Paul Vontavon;

OSSERVA

- che sussiste la competenza territoriale dell'adito tribunale, ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.Fall., trattandosi di impresa la cui sede principale è sita in Bressanone;

- che ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (che ha svolto attività di macellaio e lavorazioni carne a livello industriale, nonchè attività di catering) il cui profilo dimensionale corrisponde al paradigma delineato nell'art. 1 co. 2 L.Fall., superando ampiamente i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui alle relative lett. a), b) e c);

- che, alla luce delle ragioni ampiamente esposte in ricorso, sussiste il presupposto oggettivo dello stato di crisi, nella specie da qualificare come vero e proprio stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 160 ult.co. L.Fall., in quanto dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2011 emerge chiaramente l'insufficienza dell'attivo patrimoniale (€ 1.671.512) a far fronte alle passività maturate (€ 4.577.095);

- che la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.Fall.;

- che sono state allegate al ricorso sia la documentazione prevista dall'art. 161 co. 2 L.Fall. sia la relazione di attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di cui all'art. 161 co. 3 L.Fall., la quale, fatte salve le necessarie verifiche del Commissario Giudiziale, appare chiara ed esaustiva, immune da vizi di completezza o logicità ed apparentemente espressa all'esito di indagini autonome rispetto ai dati forniti dall'impresa;

- che invero, poiché la relazione del professionista attestatore svolge anche la funzione di “filtro” rispetto all’ammissione di concordati in ipotesi non assistiti dal requisito della serietà (e dunque destinati ad un verosimile esito negativo), la valutazione della regolarità della documentazione rimessa in questa fase al Collegio, quale organo giurisdizionale, riveste una natura latamente sostanziale, in termini di idoneità funzionale rispetto agli obbiettivi concordatari, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10, per la persistente essenzialità dell’intervento pubblicistico del giudice, in un’ottica conforme non solo all’archetipo dell’autonomia negoziale ma anche a quello dell’eteronomia legale), a tutela dei creditori dagli effetti pregiudizievoli che derivano dall’art. 168 L.F.;

- che il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante cessione dei beni, ex art. 160 co. 1 lett. a) L.Fall., senza formazione di classi (oltre quelle canoniche dei creditori privilegiati e chirografari) e con specifiche modalità liquidatorie, tra cui – entro e non oltre sei mesi dall’omologa del concordato- la cessione definitiva degli immobili.

- che la previsione, quale specifica modalità liquidatoria -vincolante in quanto parte integrante della proposta concordataria (cfr. Cass. sez. I 15.7.2011 n. 15699, in Fall., 2011, 1160)- della stipula dei contratti da parte di un soggetto imprenditoriale già individuato (che, per la tempistica prevista, verrebbe preferita alle ulteriori ed eventuali modalità liquidatore competitive) non sembra prefigurare in questa sede ipotesi di cessione preferenziale o “blindata”, in conflitto di interessi, né l’elusione di norme imperative, bensì di una proposta di un terzo, per quanto condizionata, destinata ad allestire un esito vantaggioso della procedura, sulla base di parametri che, in ogni caso, saranno i creditori a dover valutare, sotto i profili della fattibilità e della convenienza, tenendo conto delle osservazioni che al riguardo verranno svolte dal nominando Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.Fall.;

- che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati sui beni mobili, il pagamento parziale del creditore ipotecario Cassa Rurale di Bressanone con il ricavato della vendita dei beni immobili, degradando la parte di credito non coperta a credito chirografario, nonché dei creditori chirografari limitatamente alla misura orientativa del 17,06 %, entro il termine di 6 mesi dall’omologa;

- che il piano concordatario contempla anche appositi accantonamenti per le spese di procedura e le spese per l’attestazione del piano, in prededuzione, da computarsi anche la creditore ipotecario secondo quanto stabilito dagli artt. 111 bis e 111 ter LF;

- che infine il ricorrente ha preannunciato che il deposito della percentuale delle spese di procedura, come stabilita dal tribunale ex art. 163 co. 2 n. 4 LF, sarà effettuato (in mancanza di qualsivoglia liquidità) mediante il finanziamento di scopo che sarà concesso da un istituto di credito, ai sensi dell’art. 182 quater comma 2 L.F. chiedendo che con il decreto di ammissione il finanziamento sia collocato in prededuzione dal Tribunale;

- che, con riferimento a quest’ultima domanda questo Tribunale prende atto che il finanziamento in oggetto rientra astrattamente nella tipologia di quelli previsti dall’art. 182 quater co. LF; che l’Istituto di

credito ha subordinato l'erogazione al riconoscimento della qualità prededuttiva del suo credito nella presente sede; che tuttavia l'art. 182 quater prevede che si tratti di finanziamento *erogato*; che peraltro è comprensibile che il finanziatore non eroghi l'importo senza avere la garanzia del riconoscimento della prededuzione; che quindi eventuali finanziamenti non ancora erogati, per quanto previsti, in funzione della presentazione della domanda di concordato (nel caso di specie, per il deposito delle spese di procedura) non rientrano nel regime di parificazione ai crediti prededucibili sopra descritto, ma potranno semmai essere autorizzati successivamente, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 167 L.Fall. (conf. Trib. Terni 6.2.2012); che peraltro giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia 24.10.11) ha sostenuto che *in sede di ammissione di concordato preventivo il tribunale può riconoscere la prededuzione ex art. 182 quater co 2 LF unicamente al cd. finanziamento ponte della banca già erogato e non a quello la cui erogazione è subordinata all'ammissione della procedura concordataria (e che dunque verrà erogato in corso di procedura); di tale ultimo credito peraltro il tribunale –esercitando i poteri che spetterebbero al giudice delegato dopo l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 167 LF, ma dei quali nella fase compresa tra il deposito della domanda e l'ammissione è titolare il collegio- può riconoscere già con il decreto di apertura la prededucibilità ex art. 11 lf quale finanziamento cd. iterinale ;*

- che, pertanto non si può riconoscere la natura di prededuzione al credito non ancora erogato ai sensi dell'art. 182 quater LF; che detto risultato peraltro può essere raggiunto per altra via utilizzando il contesto normativo di cui agli artt. 111 e 167 LF

P.Q.M.

visto l'art. 163 L.Fall.

- **Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla Impresa Individuale "PAUL VONTAVON" con sede in Bressanone, via Vittorio Veneto 30 - c.f. VNTPLA47H22D821Q, in persona del rappresentante legale sig. Paul Vontavon;**
- **Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Bortolotti;**
- **Nomina Commissario Giudiziale l'Avv. Alice Riccadonna;**
- **Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 24.05.2012 ore 12.00;**
- **Assegna termine sino a 10 gg. prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;**
- **Dispone che il C.G. provveda:**
 1. **a depositare, nei 7 giorni antecedenti l'adunanza, la relazione ex art. 172 L.Fall., in cui verrà illustrata anche la fattibilità del piano proposto dal debitore e la sua convenienza rispetto al fallimento, in considerazione delle eventuali azioni di responsabilità e delle azioni revocatorie che dovessero apparire praticabili in sede fallimentare;**
 2. **ad avvertire i creditori che, dopo il deposito della relazione (a loro disposizione in cancelleria per la consultazione e l'eventuale estrazione di copia), essi potranno esprimere il proprio voto sulla proposta, anche in sede di adunanza dei creditori;**

3. a segnalare ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca che essi, se soddisfatti integralmente nel piano, non hanno diritto di voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione, ex art. 177 co. 2 L.Fall. e invece, se soddisfatti parzialmente, per la parte residua del credito sono equiparati ai fini del voto ai chirografari, ex art. 177 co. 3 L.Fall.;
4. a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua natura, ai fini dell'annotazione del voto espresso;

- Assegna al ricorrente termine di gg. 15 per il deposito in Cancelleria Fallimentare, ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà stato aperto dal C.G., della somma di € 22.000,00 a mezzo assegni circolari, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il C.G. procederà a norma dell'art. 173 co. 1 L.Fall.;

- Manda al G.D. di fissare le successive scadenze per il deposito del restante 80% delle spese di giustizia;

- Dispone che il liquidatore della società metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili;

- Dispone la prededucibilità, ai sensi dell'art. 182 quater co. 4 L.Fall., del compenso di € 20.000,00 previsto per il professionista attestatore, dott. Hofer Georg;

- Respinge l'analoga richiesta avanzata con riferimento all'erogando finanziamento destinato al deposito delle somme previste per le spese di procedura;

- Autorizza la Impresa Individuale "PAUL VONTAVON" a contrarre un finanziamento, prededucibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 LF, pari ad euro 22.000,00 da destinarsi al deposito delle spese di cui sopra;

- Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi con urgenza, anche a mezzo fax, all'Impresa ricorrente e al C.G.

Bolzano, 16.04.2012

F.to Il G.D. est.

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Depositato in cancelleria il 30.04.2012

F.to Il Direttore di Cancelleria

Dott. Deborah Tartarotti

F.to Il Presidente

Dott. Heinrich Zanon